



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio V

Prot. AOODGPER n. 23654

Roma, 13 dicembre 2007

**Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI**

**Ai Dirigenti degli Uffici scolastici
provinciali
LORO SEDI**

e, p.c.

**Al Capo Dipartimento
del Dipartimento per l'istruzione
SEDE**

**OGGETTO: personale ATA- art. 7 CCNL/2005; art. 50 CCNL/2007-indicazioni
operative a.s. 2007/2008-**

L'articolo 50 del CCNL comparto scuola relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e al 1° biennio economico 2006/2007, conferma, sostanzialmente, l'impianto normativo di cui all'articolo 7 del CCNL/2005, II biennio economico 2004-2005, relativo all'attribuzione di posizioni economiche orizzontali al personale ATA con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni, in aggiunta ai compiti già previsti dagli specifici profili professionali.

Pertanto, l'articolo 62 dello stesso Contratto fa rinvio ad apposita sequenza contrattuale per procedere alla rivalutazione delle posizioni economiche di cui all'articolo 7/CCNL 7.12.2005 nonché alla realizzazione di ulteriori posizioni economiche nell'area "B".

Ciò premesso, si ritiene opportuno porre in evidenza talune indicazioni operative, già diramate in precedenza, al fine di garantire, per il corrente anno scolastico, la prosecuzione del corretto utilizzo delle graduatorie definitive di cui all'articolo 6 dell'Accordo nazionale del 10 maggio 2006.



Ministero della Pubblica Istruzione

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio V*

Le posizioni economiche disponibili all'inizio del corrente anno scolastico sono, dunque, quelle conseguenti alle cessazioni dal servizio, a qualsiasi titolo, del personale già beneficiario dell'articolo 7 CCNL/2005.

Pertanto, tali disponibilità restano, al momento, unicamente quelle comprese nei contingenti provinciali di ciascun profilo professionale, di cui all'allegato 1 al citato Accordo, eventualmente variate, per eccesso o per difetto, a seguito della mobilità territoriale e/o professionale.

Tali benefici economici vanno attribuiti, per surroga, mediante scorrimento delle relative graduatorie, a favore dei soggetti collocati in posizione utile, nell'ambito del contingente aggiuntivo del 5% di ciascun profilo professionale degli aspiranti che abbiano, quindi, già superato il prescritto corso di formazione.

Qualora il numero di tali soggetti non risulti sufficiente, le posizioni economiche ancora disponibili sono assegnate al personale collocato oltre il citato contingente aggiuntivo.

Della individuazione dei soggetti beneficiari viene data immediata comunicazione, a cura dell'USP, al dirigente scolastico della sede di servizio del corrente anno scolastico affinché lo stesso personale sia inserito nel piano annuale delle attività dell'istituzione scolastica, formulato dal DSGA ai sensi dell'art. 53 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007, per l'espletamento delle ulteriori e più complesse mansioni.

Contestualmente, il personale in parola viene avviato al corso di formazione per effetto e con le modalità previste all'articolo 6 comma 7, ed all'articolo 7 del citato Accordo nazionale e dalla Contrattazione integrativa regionale nonché, per quanto concerne l'utilizzazione delle risorse in bilancio, secondo i criteri di cui alla nota di questa Direzione Generale, uff. VII n. 20097 del 23 ottobre c.a.-

Qualora il soggetto individuato per scorrimento di graduatoria risulti trasferito in altra provincia e /o in altro profilo/ruolo, la posizione economica viene attribuita a favore dell'aspirante collocato in posizione immediatamente successiva, della medesima graduatoria provinciale.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio V

Si precisa, infine, che nell'ipotesi in cui la disponibilità derivi da cessazione dal servizio di soggetto al quale la posizione economica era stata attribuita in altra provincia rispetto a quella di titolarità al momento della cessazione, la surroga viene effettuata nella provincia di ultima titolarità.

Alla presente, che viene trasmessa anche *via e-mail* si allega, per ciascuna provincia e per profilo professionale, il quadro analitico delle posizioni economiche attribuibili nonché della consistenza del personale da avviare ai corsi di formazione, in quanto collocato oltre il citato contingente del 5%. A tal riguardo si pregano vivamente le SS.LL. di adottare ogni opportuna iniziativa affinché possa essere garantita, in particolare, la sollecita conclusione delle nuove attività di formazione.

Si pone in evidenza, infine, che la normativa concernente l'applicazione dell'articolo 7 CCNL/2005, già inviata a codesti Uffici, è disponibile anche sul sito *intranet* del Ministero.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori